

ANCI-CONAI formazione 2024

Incontri territoriali



Normative europee ed italiane sulla gestione dei rifiuti.

Regolazione dei rifiuti.

ARERA: aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, metodo MTR-2 e monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata.

ARERA: schema tipo di contratto di servizio e bando di gara per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore.

ARERA: monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento

ARERA: meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.



Cefalù 20 giugno 2024

Francesco Iacotucci

Consulente struttura tecnica Anci Conai, Consulente Ifel,
componente cdv Anci-Conai

Il rafforzamento della gerarchia nella gestione dei rifiuti

- ❑ In Europa, circa un quarto dei rifiuti urbani è ancora collocato in discarica e meno della metà è avviato a riciclo o compostaggio.
- ❑ La **“gerarchia nella gestione dei rifiuti”** attribuisce priorità a opzioni di trattamento diverse dal collocamento in discarica:



Destinazione finale dei rifiuti in Europa oggi.

I nuovi obiettivi ambientali rafforzano le priorità della gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi per lo smaltimento

Gli Stati membri si adoperano per garantire che:

- ✓ **entro il 2030** tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale [*nuovo articolo 5, paragrafo 3-bis, direttiva 1999/31 o direttiva discariche*]
- ✓ **entro il 2035** la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10 % o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso) [*nuovo articolo 5, paragrafo 5, direttiva 1999/31 o direttiva discariche*]

I nuovi obiettivi ambientali rafforzano la gerarchia dei rifiuti

Gli obiettivi (minimi) per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio

Per i rifiuti urbani (complessivamente intesi) gli obiettivi di riutilizzo e riciclo sono modulati in 3 step temporali [*nuovo articolo 11, paragrafo 2, direttiva 2008/98/CE*]:

- ✓ **2025: almeno il 55% in peso**
- ✓ **2030: almeno il 60% in peso**
- ✓ **2035: almeno il 65% in peso**

Gli obblighi e le raccomandazioni per gli Stati membri

- l'obbligo di istituire la raccolta differenziata;
- l'obbligo di istituire sistemi EPR per tutti gli imballaggi entro il 2024;
- La raccomandazione di adottare strumenti economici e altre misure incentivanti l'applicazione della gerarchia nella gestione dei rifiuti (*Allegato IV bis*)

La raccolta differenziata diventa obbligatoria (perché funzionale al riciclaggio)

❑ **Obbligo per tutti gli Stati della UE di istituire la raccolta differenziata (nuovo art. 11, par. 1, terzo periodo, Dir. 2008/98) almeno per:**

- ✓ Carta
- ✓ vetro
- ✓ metalli
- ✓ plastica
- ✓ i rifiuti tessili: entro il 1.01.2025 (Italia ha anticipato l'obbligo al 1.01.2022)

- ✓ i rifiuti domestici pericolosi, come vernici, pesticidi, oli e solventi: entro il 01-01.2025 (nuovo art. 20 Dir. 2008/98)
- ✓ i rifiuti organici: entro il 31.12.2023 (nuovo art. 22 Dir. 2008/98)

- ✓ Obbligo per gli Stati membri di adottare misure idonee a garantire che i rifiuti raccolti in modo differenziato NON siano inceneriti (nuovo art. 10, par. 4, Dir. 2008/98)

Punti chiave D.lgs. n. 116/2020 Nuova definizione di rifiuti urbani

- ❑ Modifica dell'art. 183 del TUA che ha recepito (comma 1, lett. b-ter) la **nuova definizione dei rifiuti urbani**.
- ❑ Modifica dell'art. 184 del TUA che ha riscritto il perimetro **dei rifiuti speciali**.
- ❑ Modifica dell'art. 198 del TUA che ha **soppresso il potere di assimilazione** dei rifiuti speciali dei Comuni.
- ❑ Nuovo comma 2-bis dell'art. 198 del TUA prevede che **le utenze non domestiche possono conferire fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani che dimostrino di averli avviati a recupero** e sono anche **escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti** (nuovo comma 10 dell'art. 238 del TUA).

Regole diverse per l'uscita totale e per l'uscita parziale dal servizio pubblico

La disciplina dell'uscita totale

Art. 238, co. 10, TUA

UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e **dimostrano avvio a recupero sono escluse dalla parte variabile**

1. Rileva solo l'autonomia totale dal servizio pubblico servizio
2. Durata minima di 2 anni
3. la conseguenza è sempre l'abbattimento totale della quota variabile

La disciplina dell'uscita parziale

Art. 1, co. 649, secondo periodo, Legge 147/13 (legge TARI): UND che conferiscono i loro rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico e **dimostrano l'avvio a riciclo hanno diritto ad una riduzione proporzionale della quota variabile (n.d.r. rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti ed al costo cessante)**

1. L'autonomia dal servizio può essere parziale;
2. Non ci sono limiti temporali minimi;
3. La conseguenza è la riduzione proporzionale quota variabile

Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo (art. 3 deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/Rif)

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano **entro il 31 gennaio di ciascun anno**, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente (..);
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) I dati identificativi dell'utenza (..)
- d) **i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
- e) **i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico (..), quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;**
- f) **i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti.**

3. **Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.**



Un aspetto importante: anche i rifiuti (urbani) simili gestiti al di fuori del servizio pubblico concorrono al raggiungimento dei target ambientali europei

Sul piano del perimetro del servizio pubblico non c'è alcuna variazione: la facoltà per le UND di non conferire i rifiuti assimilati (ieri) e simili (oggi) al servizio pubblico, se avviati recupero, era ed è riconosciuta nel nostro ordinamento sin dal decreto Ronchi.

Il riconoscimento espresso all'interno dell'articolo 198 dà (solo) maggiore risalto.

La novità non riguarda la facoltà in sé, ma il fatto che questi rifiuti rimangono qualificati come urbani ad ogni effetto, ivi compreso quello del raggiungimento degli obiettivi ambientali: *«Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.»*



non è più solo una questione «privata» di riduzione tariffaria: l'utenza che diventa autonoma, in tutto o in parte, dal servizio pubblico concorre direttamente al raggiungimento degli obiettivi ambientali.



L'Accordo di programma quadro (Accordo di comparto): i costi a carico dei sistemi EPR dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 116/20

La **previsione originaria del comma 10 dell'articolo 221 TUA:**

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori:

- a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
- b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;
- c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati;
- d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

L'**attuale formulazione del comma 10 dell'articolo 221 TUA:**

Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i criteri di priorità nella gestione rifiuti:

- a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati;
- b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;
- c) **almeno l'80 per cento** dei costi relativi ai servizi di cui all'articolo 222, comma 1, lettera b);
- d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del presente decreto legislativo;
- e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;
- f) i costi per un'adeguata attività di informazione ai detentori di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la dispersione degli stessi;
- g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e riciclati.

= costi per la gestione della RD, del trasporto, della cernita e delle altre operazioni preliminari.

Criteri ambientali minimi Rifiuti

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) si è **ribadito l'obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)**

- ▶ Art. 57 comma 2. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale):

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Criteria ambientali minimi servizio igiene urbana

Con il DECRETO 23 giugno 2022 pubblicati in GU Serie Generale n.182 del 05-08-2022 sono stati approvati i «Criteria ambientali minimi per l'affidamento **del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.**»

Tali criteri sono da applicare obbligatoriamente alle procedure di gara delle pubbliche amministrazioni in attuazione del Codice degli appalti a partire da 120 giorni dalla pubblicazione (**6 dicembre 2022**).

Cam Rifiuti: Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia

Il sistema di raccolta differenziata mira a raggiungere almeno i seguenti standard qualitativi:

Materiale	Tipo raccolta	materiale conforme in peso sul totale
Vetro	• monomateriale;	97%
	multimateriale (vetro-metallo)	94%
	multimateriale (vetro-metallo-plastica)	85%
Plastica	• monomateriale;	97%
	multimateriale leggera (plastica-metallo)	94%
	multimateriale pesante(vetro-metallo-plastica)	85%
Carta e cartone da raccolta selettiva	selettiva	98%
	congiunta	97%
Metalli (ferrosi e non ferrosi)	Monomateriale	95%
Frazione organica dei rifiuti urbani	Monomateriale	95%

Cam Rifiuti: Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia

Con sentenza del 14 ottobre 2022, n. 8773, il Consiglio di Stato, sezione III, ha annullato gli atti di una gara, perché la stazione appaltante non vi aveva inserito i criteri ambientali minimi, e ha disposto l'integrale riedizione della procedura. La non conformità della legge di gara agli artt. 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, peraltro, non impone l'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara: che dunque è impugnabile solo 'a valle', anche per questo vizio 'originario'. Si tratta di una questione a cui porre estrema attenzione.

Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la lex specialis di gara fosse stata formulata in maniera non rispettosa della normativa vigente: **i CAM erano stati utilizzati unicamente sul piano dei punteggi aggiuntivi per i servizi migliorativi.**

Secondo i giudici, relegare i CAM a mero elemento utile per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi significa legittimare la possibilità di aggiudicare la gara ad un operatore la cui offerta sia in toto non rispettosa dei criteri di cui all'art. 34 d.lgs. 50/2016.

Il Consiglio di Stato ha infatti ricordato che le disposizioni in materia di CAM non costituiscono un mero impegno programmatico, ma costituiscono dei veri e propri "obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti", che sono tenute ad inserire il requisito ambientale sin dalla definizione dell'oggetto dell'appalto, garantendo così il rispetto dei CAM a tutti gli offerenti.

ANCI-CONAI formazione 2024

Incontri territoriali



**KEEP
CALM
AND**

**don't panic
it's ARERA**

ARERA e IFEL CONTATTI

ARERA:

AMB	Divisione Ambiente	ambiente@arera.it	0265565311 0265565547
STA	Segreteria Tecnica di Divisione Ambiente		
DTAC	Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali		0265565311 0265565547
RTR	Unità Regolazione Tariffaria dei Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani		
TSI	Unità Regolazione Tariffaria dei Servizi Idrici		
CIR	Unità Corrispettivi Servizi Idrici e Rifiuti		

www.arera.it/it/contatti/contatti_dettaglio.htm

- posta elettronica certificata protocollo@pec.arera.it
- posta ordinaria info@arera.it

IFEL:

- **Quesiti: assistenzaMTR@fondazioneifel.it**
- **Materiali Utili, webinar, pubblicazioni,...**
www.fondazioneifel.it/regolazione-rifiuti-arera
- **News aggiornate**

ARERA: ULTIMI PROVVEDIMENTI

- **Delibera 03 agosto 2023**
- **n° 385/2023/R/rif Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani**
- **N° 387/2023/R/rif Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani**
- **n°386/2023/R/rif Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani**
- **n°389/2023/R/rif Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)**
- **Delibera 10 ottobre 2023 n°465/2023/R/rif Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196**
- **Delibera 24 ottobre 2023 n° 487/2023/R/rif Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)**
- **Determina 06 novembre 2023 n° 1/2023 – DTAC Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni /R/rif e 389/2023/R/rif**
- **Delibera 28 dicembre 2023 621/2023/E/rif Avvio di un procedimento per la graduale estensione al settore dei rifiuti urbani del sistema di tutele per l'empowerment e la risoluzione delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati**
- **DELIBERAZIONE 23 GENNAIO 2024 7/2024/R/RIF ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative**
- **Delibera 30 gennaio 2024 27/2024/R/rif Avvio di procedimento per la definizione di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani**
- **Delibera 06 febbraio 2024 41/2024/R/rif Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani**
- **Delibera 05 marzo 2024 72/2024/R/rif Conferma delle misure di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità 7/2024/R/rif, per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti**
- **Delibera 19 marzo 2024 97/2024/R/rif e Delibera 26 marzo 2024 110/2024/R/rif Intimazione ad adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti necessari all'aggiornamento delle determinazioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025**
- **15 Aprile Raccolta dati: TQRIF - Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani**
- **Determina 16 aprile 2024 2/2024 – DTAC Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif, 7/2024/R/rif e 72/2024/R/rif**
- **18 Aprile Pubblicazione Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti**
- **30 aprile Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti**
- **28 maggio Proroga termine invio dati "Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti" anni 2022 e 2023**
- **29 maggio Raccolta dati: Tariffe impianti di trattamento**
- **4 giugno Istituito Nucleo dell'Arma dei Carabinieri presso ARERA**

ARERA: TESTI INTEGRATI

Testi integrati

https://www.arera.it/it/operatori/rif_testintegrati.htm

<u>MTR-2 - Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-25</u>	<u>363/2021/R/rif</u>
TIAO - Obblighi informativi di natura anagrafica	102/2022/R/com
<u>TQRIF - Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani</u>	15/2022/R/rif
<u>TITR - Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti</u>	444/2019/R/rif

Anagrafica Operatori
Anagrafica territoriale
rifiuti



Anagrafica operatori (**AO**) e anagrafica territoriale rifiuti (**ATRIF**): finalità e utilità

- L'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni fondamentali di **natura anagrafica** dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, inclusi eventuali dettagli sulle **articolazioni territoriali e impiantistiche** delle attività svolte, sono necessarie per alimentare, attraverso opportuni supporti informatici, elenchi dei soggetti operanti, funzionali **sia all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità, sia alla massima trasparenza dei settori regolati**
- L'Anagrafica degli esercenti dei servizi regolati (**Anagrafica Operatori - AO**) si è rivelata uno **strumento efficace per l'esercizio delle funzioni** intestate all'Autorità nel quadro della legge 481/95, nonché uno strumento di **semplificazione dell'azione amministrativa tramite la smaterializzazione dei flussi informativi** con gli operatori e la creazione di un unico punto di accesso ai servizi on-line e alle raccolte dati dell'Autorità
- L'affiancamento dell'AO con l'Anagrafica Territoriale (**ATRIF**) - che collega ambito tariffario e comune con ETC/gestore - rappresenta la struttura immateriale di dati funzionale all'implementazione dei meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani; permette infatti di identificare i **gestori responsabili dei rapporti con CSEA** per i sistemi perequativi (gestore tariffe e rapporti con gli utenti), nonché i **comuni serviti nell'ambito tariffario** per il meccanismo relativo ai bonus sociali

Riferimenti

➤ **Delibera 102/2022/R/COM**

Disposizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Testo integrato anagrafica operatori (TIAO)

➤ **Delibera 263/2023/E/RIF**

Obblighi di comunicazione per l'implementazione dell'anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini dell'applicazione del bonus sociale rifiuti per gli utenti domestici economicamente svantaggiati e dei sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.

Dall'estero è possibile chiamare il numero 0200620795

➤ Per accedere all'ATRIF è necessario essersi preventivamente registrati all'Anagrafica Operatori dell'Autorità



www.arera.it/it/anagrafica.htm

Possono accedere all'ATRIF:

- gli ETC che si sono dichiarati in Anagrafica Operatori come:
 - Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) (settore rifiuti), ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
 - Ente territorialmente competente che, laddove l'Ente di governo dell'Ambito non sia costituito ed operativo, è la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente
- i soggetti Gestori che, sempre in Anagrafica Operatori, hanno dichiarato di svolgere almeno una delle seguenti attività: Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, Spazzamento e lavaggio delle strade, Gestione tariffe e rapporto con gli utenti



www.arera.it/it/operatori/atrif.htm

**CSEA
CASSA SERVIZI
ENERGETICI E
AMBIENTALI**

La CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'ambiente. La sua missione principale è **la riscossione di alcune componenti tariffarie (64 componenti di cui 2 attinenti al servizio rifiuti)** e degli oneri di sistema dagli operatori; **il gettito di tali componenti viene raccolto nei conti di gestione dedicati e successivamente erogato a favore delle imprese** secondo regole emanate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

<https://www.csea.it>

ACSEA nel settore rifiuti dovrà gestire le componenti perequative, fino ad ora ARERA ne ha contemplate 4 e istituite 2



Circolare n° 23/24 Rifi
Registrazione all'Anagrafica Operativa CSEA per i gestori del settore rifiuti e per le Autorità di sistema portuale a partire dal 13 maggio 2024

https://www.csea.it/settore-rifiuti/circolare-n-23-2024-rif/#_ftn1

Guida Ifel Su Mtr-2 e webinar

La Regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

27 Feb, 2023

Pubblicato in: **Pubblicazioni e documenti** TAG: **arera pef mtr2** Letto: **4276** volte



La Guida illustra in modo organico le disposizioni emanate dall'ARERA nel corso del 2022, con particolare riferimento alla delibera ARERA n.363/2021, e rappresenta l'evoluzione del primo volume IFEL dedicato al Metodo tariffario rifiuti (MTR) avviato dal 2019.

In particolare, il nuovo metodo MTR-2, che nel Volume viene dettagliatamente analizzato, segna il passaggio da un PEF annuale ad uno quadriennale, (2022-2025), e introduce diverse novità e integrazioni al primo MTR; si prevede l'introduzione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, allo scopo di premiare la strada della valorizzazione del

rifiuto, e l'introduzione del concetto di "perequazione ambientale" sulla base della gerarchia dei rifiuti, oltre ad altre importanti novità che a partire dal 2022 faranno parte integrante dei Piani economico finanziari degli enti.

L'obiettivo è quello di restituire agli operatori una chiave di lettura agile in un testo unico e integrato, a partire dalle note di approfondimento predisposte da IFEL sin dall'avvio della nuova regolazione.

 La regolazione rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo MTR-2 ARERA

DISPONIBILI NUMEROSI WEBINAR SUL CANALE IFEL (YOU TUBE) SULLE PRINCIPALI DELIBERE ARERA (TITR, TQRIF, MTR,

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11382-la-regolazione-rifiuti-urbani-guida-alla-predisposizione-del-pef-secondo-mtr-2-arera>

Funzione, natura giuridica e poteri delle Autorità indipendenti

..i poteri

Le autorità indipendenti, in quanto riconducibili all'apparato amministrativo dello Stato, sono sottoposte alla legge e operano nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le PA), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni non sono soggette alla direzione politica del governo.

Pur classificate come organismi formalmente amministrativi, le autorità indipendenti sembrano derogare al principio della separazione dei poteri essendo dotate di funzioni di varia natura




potere regolatorio: consiste nel potere di **predeterminare regole di condotta destinate a vincolare i comportamenti dei soggetti** che operano nel mercato di volta in volta regolato (es. definizione della metodologia tariffaria) (**potere di eterointegrazione contrattuale**)

potere di aggiudicazione: consiste nell'applicazione al caso singolo – in forme c.d. «para-giurisdizionali» (e cioè senza una vera e propria ponderazione tra interessi pubblici e interessi privati) – delle norme che regolano un certo settore economico in cui opera l'impresa con l'adozione dei relativi provvedimenti (es. approvazione dei pef, o predisposizioni tariffarie nella terminologia dell'Autorità)

potere sanzionatorio: possibilità di irrogare sanzioni amministrative in presenza di condotte tipizzate non conformi alle norme che regolano il settore di riferimento (es. sanzioni per inerzia nella predisposizione dei pef).

Il quadro regolatorio

Dal 2018 l'Autorità svolge funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva 481/95



Il Metodo Tariffario Rifiuti 1 e 2 e il dPR 158/99 (Metodo Normalizzato - MTN)

MTN Allegato 1 dPR 158/99

Composto da 4 punti

- **punti 1,2,3** riguardano la tariffa di riferimento a regime, la suddivisione dei costi del PEF (costi operativi di gestione, costi comuni, costi d'uso del capitale) e la composizione della TF e TV
- **punto 4** riguarda l'articolazione tariffaria all'utenza comprensiva della suddivisione UD/UND (criteri razionali) e la attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd)

MTR2 come MTR1

- **Innova i punti 1,2,3 del MTN di cui al dPR 158/99**
- **Non interviene sul punto 4 (riparto UD-UND e definizione dei K)**

- Delibera 06 febbraio 2024 41/2024/R/rif

Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani

- **18 Aprile Pubblicazione Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti**
- **30 aprile Raccolta dati: Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti (scadenza 5 giugno)**
- **28 maggio** Proroga termine invio dati "Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti" anni 2022 e 2023 (**scadenza 30 Giugno**)


Date importanti 2024

7.1000

Il Governo

All'articolo 7, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.»



Date importanti 2024

Aggiornata al 29/5/2024

31 maggio

- Prima comunicazione dati ad Arera sulla qualità

30 giugno

- **Approvazione pef impianti**
- **Approvazione pef 2024 25**
 - Definizione costi efficienti
 - Perequazione
 - Monitoraggio qualità
- **Scadenza raccolta dati Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti**

30 luglio

- **Aggiornamento contratto di servizi**

IL PEF

Il PEF è redatto secondo quanto indicato nel MTR

Finora il PEF conteneva fino al 2019 i **costi sostenuti dall'Ente Locale** con riferimento a:

- costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi)
- costi esterni per forniture
- corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,
- corrispettivi di trattamento/smaltimento

Il MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

DETERMINAZIONE 4 NOVEMBRE 2021, N. 2/DRIF/2021

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:


a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:

- utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;


b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.


Nei primi due anni di contratto non si applicano le regole del Metodo Tariffario ma mere Stime derivanti dal contratto in essere

Le entrate riconoscibili secondo MTR-2



1 PEF e le tariffe






Pertinenti determinazioni dell'Etc

Il processo di formazione del PEF




MTR2 necessita di «procedura partecipata con il gestore» e collaborazione tra Comune ed ETC

Per adempiere alle disposizioni previste nel MTR2 è **NECESSARIA** una propedeutica attività di collaborazione e condivisione tra ETC e Gestore. In particolare le attività di: **validazione, verifica dei driver di ripartizione, definizione dei diversi costi previsionali, verifica dell'equilibrio economico finanziario, applicazione eventuale delle riduzioni ai costi massimi (rid. 4.6)** e in generale la scelta dei vari **coefficienti di sharing e produttività** è conseguente ad una conoscenza precisa del servizio, della qualità dello stesso, degli obiettivi di RD% e riciclaggio oltre che delle modalità di rendicontazione dei costi del gestore.



ARERA

**Ente Territorialmente
Competente**



Riduzione disposta dal ETC al riconoscimento di alcune componenti di costo (riduzione 4.6 del. n° 363/21)

Dalla DELIBERA n. 363-21

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, **le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi.** È comunque possibile, **in caso di equilibrio economico finanziario (EEF) della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al PEF, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente,** al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ETC ha ampia facoltà di ricorrere alla riduzione 4.6 ma deve sempre verificare attentamente l'EEF della gestione

Il fondamento della regolazione tariffaria: il principio del cost reflectivity

Il principio del **full cost recovery** esprime la necessità dell'aderenza delle tariffe pagate dall'utente ai costi sostenuti dal gestore: **le tariffe devono rispecchiare i costi di investimento e di esercizio del gestore, sempre che si tratti di costi efficienti.**

Tale principio cerca di coniugare l'esigenza di contenimento della tariffa richiesta all'utente con quella di sostenibilità e sviluppo industriale del servizio: l'utente è chiamato a contribuire alla copertura dei costi operativi ed a un'equa remunerazione del capitale investito per l'erogazione del servizio.

Nel settore rifiuti urbani i costi riconoscibili in tariffa devono essere:

- **ammissibili**, ossia riferiti alle attività che ricadono all'interno del perimetro regolato (servizio integrato di gestione rifiuti urbani o dei singoli servizi che lo compongono: spazzamento e lavaggio; raccolta e trasporto; gestione tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e recupero; trattamento e smaltimento), ad esclusione di quelli che ricadono nelle poste rettificative.
- **effettivi**, ossia certi, verificabili e risultanti da fonti contabili obbligatorie.
- **efficienti**, ossia congrui rispetto alla prestazione.

La verifica di tali condizioni è demandata all'Ente territorialmente competente (Ente di governo, ove costituito e operativo, oppure Comune o altro ente individuato dalla normativa) e confluisce nell'attività di **validazione**.

VALIDAZIONE: verifica della **completezza, coerenza e congruità** dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario.

I costi ammissibili sono di tre tipologie: 1. **costi operativi**, 2. **costi di capitale** e 3. **costi di conguaglio** (riferiti ad annualità pregresse).

L'ambito di applicazione del MTR-2 è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e simili, anche differenziati ovvero dei singoli servizi che lo compongono.



Nel documento di pagamento che perviene al cittadino deve essere indicato separatamente il costo riferito alle attività esterne al ciclo dei rifiuti, in modo che l'utente sappia con chiarezza cosa sta pagando.


Cos'è l' Equilibrio Economico Finanziario (EEF)

L'equilibrio economico è condizione essenziale per il funzionamento dell'impresa; **si realizza quando i ricavi coprono i costi e residua per differenza una marginalità, che rappresenta l'utile.**

Con il termine **“equilibrio finanziario”** si intende invece la capacità mantenuta nel tempo da parte di un'impresa di disporre del capitale monetario necessario per far fronte agli obblighi di pagamento (per investimenti, servizi, remunerazione del capitale, etc.) attraverso la liquidità generata, da realizza, o mediante nuovi finanziamenti resi economicamente sostenibili dai ricavi della gestione, realizzando quindi **la condizione che consente all'impresa di mantenere sempre in equilibrio le entrate e le uscite monetarie senza compromettere l'equilibrio economico.**

La verifica dell'equilibrio economico finanziario e la collaborazione con il gestore

L'accertamento dell'equilibrio economico finanziario **della gestione** rappresenta una fase importante che è stata rafforzata nel procedimento di definizione delle predisposizioni tariffarie. Questa fase ora deve essere condotta dedicando una specifica attenzione e attivando un dialogo costante e continuo con il/i gestore/i relativamente all'andamento economico finanziario della gestione.



Verifica EEF

Il Limite alla crescita tariffaria

Il limite alla crescita tariffaria (ρ_a) rispetto all'anno precedente, per gli anni dal 2022 al 2025, non può superare, un valore determinato da Arera

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il limite alla crescita è la condizione che vincola l'ammontare complessivo dei costi


ARERA, inoltre, chiarisce che il limite si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario e non al singolo corrispettivo dovuto a ciascun gestore: nel caso in cui vi siano più gestori operanti in uno specifico ambito tariffario, pertanto, l'ETC dovrà valutare quale sia la specifica dinamica di variazione del corrispettivo del singolo gestore, in modo da garantire che il corrispettivo complessivo rispetti il limite alla crescita.

Determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2024-2025

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a) \text{ --- LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE}$$

dove:


$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$



Due ulteriori parametri:




- $C116_a$ per tenere conto delle necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$
- CRI_a che intercetta i maggiori oneri sostenuti **riconguibili alla dinamica dei prezzi dei fattori di produzione** nel 2022 e 2023. Tale coefficiente può essere valorizzato **entro il limite del 7%**, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)		
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali	
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	Mantenimento dei livelli di qualità	Schema I	Schema II	
		Fattori per calcolare il limite:	Fattori per calcolare il limite:	
	$PG_a = 0$	$PG_a \leq 3\%$	48%	6%
	$QL_a = 0$	$QL_a = 0$		
Miglioramento dei livelli di qualità	Schema III	Schema IV		
	Fattori per calcolare il limite:	Fattori per calcolare il limite:		
$PG_a = 0$	$PG_a \leq 3\%$	26%	20%	
$QL_a \leq 4\%$	$QL_a \leq 4\%$			



Parametri Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Parametro	Note	Valore Min-Max
rpi_a	Inflazione programmata	2,7%
X	Recupero produttività	0,1-0,5%
QLa	Miglioramento Qualità	0-4,0%
PGa	Modifiche Perimetro	0-3,0%
C ₁₁₆	Scostamenti decreto 116	0-3,0%
CRIa	Dinamica Prezzi	0-7%
ρ_a	Limite alla crescita	9,6%



L'istanza per il superamento del limite della crescita (4.6 MTR2)

Ove gli ETC ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità (QL) ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (PG) - il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa* ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale;
- Le valutazioni relative alla allocazione temporale dei conguagli sulla base di quanto previsto al comma 17.2 (rimodulazione dei conguagli).

Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE DI NATURA PREVISIONALE

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RC_{tot\ TV,a}$$

Componente di natura previsionale, destinata alla **copertura degli scostamenti attesi** rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, **ricongducibili alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/20** in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere **valore positivo o negativo**. In particolare si riferiscono a:

- Eventuali incrementi/riduzioni delle quantità di rifiuti gestiti ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di **assimilazione** disciplinato a livello locale
- Eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di **conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani, **ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio.**

Componente di natura previsionale, per la **copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi** riconducibili all'adeguamento agli standard e ai **livelli minimi di qualità** che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio.

Componente di natura previsionale destinata alla **copertura degli oneri variabili attesi connessi al conseguimento di target** riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti,
- introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Analoga previsione vale per COI, CO₁₁₆ e CQ che sono rappresentati anche nella TF

Fattore e parametro di sharing dei ricavi

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116,TV,a}^{exp} + CQ_{TV,a}^{exp} + COI_{TV,a}^{exp} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + RC_{tot\ TV,a}$$

Fattore di *sharing* dei proventi, il cui valore è determinato dall'ETC - nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] - in ragione del **potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei.**

Si riducono i «gradi di libertà» rispetto a MTR1

Parametro per la determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance, è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle **valutazioni (soddisfacenti/non soddisfacenti)** dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** raggiunti ($Y_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- al livello di **efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo** ($Y_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Quantificazione dello sharing

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato = $b(AR,a)$

	Utenti	Gestore
$b=(0,3)$ massimo beneficio al gestore	30%	70%
$b=(0,6)$ minimo beneficio al gestore	60%	40%

Quantificazione dello sharing

ω_a è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dai sistemi di compliance

$$= b(1 + \omega_a)AR_{sc,a}$$

	Performance elevate $\omega_a = 0,1$ ($1 + \omega_a$)=1,1		Performance basse $\omega_a = 0,4$ ($1 + \omega_a$)=1,4	
	Utenti	Gestore	Utenti	Gestore
b=(0,3) massimo beneficio al gestore	33%	67%	42%	40%
b=(0,6) minimo beneficio al gestore	66%	34%	84%	16%

MTR2- La pianificazione economico finanziaria pluriennale

La principale innovazione è rappresentata dal passaggio da un PEF annuale a uno pluriennale, che copre la durata del secondo periodo regolatorio

- Il **PEF** dovrà avere una durata **pluriennale** (2022-2025), al fine di garantire l'**equilibrio economico-finanziario** della gestione e di **valorizzare la programmazione** di carattere economico-finanziario individuando:
 - a) la definizione del fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2022-2025, determinato in base alle scelte della pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti.
 - b) la descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalla programmazione nazionale e regionale
 - c) la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica e dell'efficacia ambientale.
- **Aggiornamento** a cadenza **biennale** delle **predisposizioni tariffarie**.
- una eventuale **revisione infra-periodo** della **predisposizione tariffaria**, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente (ETC), che **potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie** e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.



*eventuale revisione
infra-periodo

Gli Attori del Pef Tari ed Impianti

GLI ATTORI:

- gestore/i, Ente territorialmente competente e Autorità (**art. 7.1 deliberazione 363/2021**)

LA DOCUMENTAZIONE DEL PEF TARI/TARIFFA CORRISPETTIVA (**determina DRIF 2/2021**):

1. tool di calcolo (comprensivo del foglio **PEF quadriennale**): allegato 1
2. relazione di accompagnamento: allegato 2
3. dichiarazione di veridicità: allegato 3 (per soggetti privati) e allegato 4 (per comuni)

GLI ATTORI:

- gestore, Soggetto competente e Autorità (**art. 7.2 deliberazione 363/2021**)



LA DOCUMENTAZIONE DEL PEF IMPIANTI (**determina DRIF 1/2022**):

1. **PEF quadriennale**: allegato 1
2. relazione di accompagnamento: allegato 2
3. dichiarazione di veridicità: allegato 3 (sia per soggetti privati che per comuni)


NB. l'utilizzo dei modelli di toll/pef, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità è **OBBLIGATORIO**

La regolazione tariffaria: il procedimento


IL PROCEDIMENTO

1. il **Gestore** ha il compito di elaborare il PEF «grezzo» garantendo la verità dei dati e delle informazioni utilizzati
2. l'**Ente territorialmente competente** valida, ossia garantisce la completezza, congruità e coerenza dei dati e delle informazioni inserite dal Gestore rispetto al MTR-2, determina i parametri necessari al completamento del PEF, verifica la sussistenza o meno dell'equilibrio economico-finanziario ed **approva la proposta di PEF da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.**
3. ARERA verifica la **coerenza regolatoria** degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e
 - A. In caso di esito (pienamente) positivo  APPROVA
 - B. In caso di esito non pienamente positivo  APPROVA E DISCIPLINA GLI EFFETTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN UN'OTTICA DI TUTELA DELL'UTENZA (es. conguagli «correttivi» nel primo PEF utile)

Gli impianti minimi: definizione



Gli impianti “minimi” sono impianti non integrati nel gestore della raccolta e, tuttavia, individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito regionale.



il PNGR esplicita che gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti “minimi” vengono individuati, quando la loro capacità di trattamento viene offerta all’interno di un mercato con rigidità strutturali, vale a dire connotato da un ampio e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori presenti.



Sono soggetti a regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe. Tali tipologie di impianto, al pari di quelli integrati, sono sottratte al libero gioco della concorrenza nei mercati del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, in quanto soggetti ad una pianificazione regionale dei flussi di rifiuti conferiti e a una fissazione delle tariffe di accesso.



Sono individuati dalle Regioni con una previsione biennale 2024-25

La regolazione ARERA: un percorso ad ostacoli

Delibera ARERA 363/21
introduce la regolazione
tariffaria per impianti
minimi periodo 2022-2025



2021

Sentenze del Consiglio di Stato
sui ricorsi alcuni operatori
avverso la deliberazione
363/2021/R/RIF



2023

Con delibera ARERA 7/24
ottemperanza sentenze
Consiglio di Stato si riavvia la
regolazione tariffaria a
decorrere da 2024



2024

La regolazione tariffaria degli impianti di trattamento RU: le tipologie di impianti assoggettati a regolazione

Regolazione confermata con Delibera 23 gennaio 2024 7/2024/R/rif Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative

Gestore integrato è definito come il gestore di uno o più dei servizi a monte del ciclo dei rifiuti che, gestendo anche uno o più dei servizi a valle, è tenuto a stratificare i propri impianti di chiusura del ciclo.


		Tipi di filiera	Impianti di chiusura integrati	Impianti di chiusura ciclo – minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	Gestore integrato		Regolazione tariffaria <i>tout court</i> con incentivazione (tramite perequazione) in funzione della gerarchia		
	Gestore non integrato	Compostaggio/ digestione anaerobica		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento (con recupero energia - R1)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi limitati a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento (senza recupero energia - D10)		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con disincentivi per chi conferisce	No regolazione tariffaria <i>tout court</i> , ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi per chi conferisce

Sono assoggettati a regolazione anche gli **impianti intermedi**, ossia gli impianti (TM o TMB) da cui provengono flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo minimi

La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti

Il **procedimento** per la predisposizione e l'approvazione del PEF e delle tariffe di accesso è analogo a quello del cd. pef gestione (ossia finalizzato alla definizione delle entrate ammissibili a riconoscimento TARI o Tariffa corrispettiva):

- predisposizione da parte del gestore interessato (ossia dell'impianto minimo o intermedio);
- validazione e determinazione delle tariffe da parte del **soggetto competente** (Regione o altro ente dalla stessa individuato);
- approvazione da parte di ARERA.



Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano quali prezzi massimi (e quindi come tariffe di accesso) quelli determinati dagli organismi competenti (articolo 7.8 delibera 363/2021)

Termine 30
giugno 2024

GLI ATTI:

- Piano economico finanziario biennale
- Relazione di accompagnamento
- Dichiarazione di veridicità.

Le **regole per le tariffe di accesso** agli impianti dal 01-01-2024:

- provvisoriamente si applicano le strutture tariffarie previgenti;
- dopo la definizione della predisposizione tariffaria da parte del soggetto competente, applica le tariffe dallo stesso determinate.
- la differenza tra le tariffe provvisorie e quelle definite dal soggetto competente è oggetto di conguaglio (tariffario).

Aggiornamento MTR-2: sintesi dei parametri oggetto di aggiornamento

Aggiornamento dati di bilancio

La determinazione delle tariffe per l'anno 2024 viene aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 viene aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale

Parametri per l'aggiornamento dei costi operativi

Parametro	Valore
I2023	4,5%
I2024	8,8%
I2025	0%

DETERMINA 1/DTAC:

Possibilità recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 e riquantificabili considerando il tasso di inflazione /

Parametri per l'aggiornamento dei costi di capitale

Parametro	Valore
dfI2023/2022	1,034
dfI 2024/2023	1,028
difI 2025/2024	1
Livello di gearing	0,5
Basset ciclo integrato	0,45
Basser impianti di trattamento	0,5

Aggiornato con deliberazione 487/2023/R/rif, che prevede, con riferimento al tasso di remunerazione, che sono fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti che tengano conto delle determinazioni in merito all'attivazione del meccanismo di trigger di cui all'articolo 8 del TIWACC (del 614/2021/R/COM)

Epr e costi efficienti

I regimi di responsabilità estesa del produttore sono volti ad assicurare che ai **produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto**, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di recupero o di smaltimento.

Vuol dire che i produttori «pagano» per la raccolta e il trattamento del rifiuto derivante dal prodotto che hanno immesso sul mercato quando questo esaurisce la sua funzione.

Costi della raccolta differenziata Art 178 ter dlgs 152/06

3 I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, versano un contributo finanziario affinché' lo stesso:

a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nazionale:

- 1) **costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto;**
- 2) **costi della cernita e del trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione** in materia di gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;
- 3) **costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi** di cui al comma 1, lettera b);
- 4) **costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti** a norma del comma 1, lettera e);
- 5) **costi della raccolta e della comunicazione dei dati** a norma del comma 1, lettera c);

c) **non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali costi sono stabiliti, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati.** ←

Accordo di comparto

4... Il principio della copertura finanziaria dei costi... può essere derogato, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ..., a condizione che:..... d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da produttori originali di rifiuti o distributori.

5. La deroga non può essere utilizzata per ridurre la quota dei costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018.

Art 222 del 152/06 Organizzazione della raccolta differenziata

Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, organizzano sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio (...). In particolare: (...) b) garantiscono la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari (...).

2. I servizi ..sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI)''.

I ricavi ed i costi nell'aggiornamento del Mtr-2

I servizi della raccolta differenziata degli imballaggi sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori (nella misura almeno dell'80 per cento.)

$AR_{SC_si,a}^{AGG}$



$AR_{SC_si,a}$

+

$AR_{si,a}$

↓
Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*

↓
Ricavi realizzati dalla vendita degli imballaggi al di fuori dei sistemi di *compliance*

Ricavi dalla vendita degli imballaggi

$CRD_{SC_si,a}^{AGG}$



$CRD_{SC_si,a}$

+

$CC_{SC_si,a}$

+

$CK_{SC_si,a}$


↓
Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi

↓
Quota dei costi operativi comuni attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

↓
Quota dei costi di capitale attribuibili alla raccolta differenziata degli imballaggi

Costi della raccolta differenziata degli imballaggi


Cronoprogramma costi della raccolta e monitoraggio



Vanno inseriti nel Pef in maniera integrale sia i costi della raccolta differenziata degli imballaggi che gli incassi, sono da evitare sottostime derivanti da compensazioni

Ammontare dei contributi CONAI 2022 dati dal XIII RAPPORTO RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO

AR_{SC,si,a} ----> Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di compliance



I contributi attuali provenienti da Consorzi si aggirano intorno ai 700 milioni di euro e sono basati sui maggiori oneri cioè sui costi differenziali rispetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

* I dati del Consorzio Rilegno dell'anno 2021 si riferiscono al solo bimestre gennaio - febbraio

Totale costo lordo gestione rifiuti Urbani Italia 10,5 mld €



Osservatorio Anci Conai

Sito www.osservatorioraccoltadifferenziata.it

N.B. esiste un sito analogo per Coripet:
<http://bancadaticoripet.anci.it/>



Login

Parametri di ricerca inseriti per **corepla**

Anno: **2021** - Regione: **Sicilia** - **Tutte le province** - **Tutti i comuni**

Cerca...

10

CSV

Dati Comune (codice ISTAT)	Dati Comune (Denominazione)	Dati Comune (Popolazione)	Corrispettivo €/abitante annuo	Conferito (t)
081001	Alcamo	44.857	5,0170	835,60
081002	Buseto Palizzolo	2.763	6,5478	57,58
081003	Calatafimi-Segesta	6.288	6,3708	157,38
081004	Campobello di Mazara	11.470	4,6469	265,67
081005	Castellammare del Golfo	14.644	8,6743	511,35
081006	Castelvetrano	30.280	6,3246	590,89
081007	Custonaci	5.357	7,4060	139,25
081008	Erice	26.373	5,3919	499,03
081009	Favignana	4.303	8,7810	219,76
081010	Gibellina	3.876	2,8985	34,62

Showing page 1 of 39

First < 1 2 3 4 5 ... 39 > Last



CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI




Il grado di copertura attuale stimato da Arera è il 42%

Tabella 2 Copertura degli oneri della raccolta differenziata in funzione dei diversi perimetri di costo e di ricavo

	$AR_{SC,a}$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS)	$AR_{SC,a}^*$ (compresa FMS) + $AR_{ma,a}$	$AR_{SC_si,a}^*$	$AR_{SC_si,a}^{AGG}$
CRD_a	15%				
CRD_a^*		16%			
$CRD_{SC,a}^*$		34%			
			47%		
$CRD_{SC_si,a}^*$ solo da gestione diretta				50%	
$CRD_{SC_si,a}^*$					55%
$CRD_{SC_si,a}^{AGG}$					42%

Figura 2 Distribuzione degli ambiti tariffari in ragione del H_a rilevato nei PEF per l'anno 2022




I costi da porre alla base della trattativa sono per Arera circa 1,5 miliardi di euro (Da una stima Utilitalia i costi sarebbero circa 2 Miliardi di euro

Determinazione del valore dell'indicatore Ha

A partire da tre valori inseriti dal gestore, AR_{SC_si} , AR_{si} e CRD_{SC_si} , i valori di $AR_{SC_si,a}^{AGG}$ e $CRD_{SC_si,a}^{AGG}$ sono determinati con automatismi di calcolo


Input gestore (validazione ETC) Tool PEF ARERA



Costo della raccolta differenziata: dai maggiori oneri al riconoscimento pieno dei costi


Costi da inserire nel Crd (al lordo da eventuali ricavi):

N.B. Non vanno duplicati costi già inseriti nei costi comuni CC o nei costi di investimento Ck



Ruolo nodale assume la corretta compilazione dei costi della raccolta differenziata imballaggi nell'aggiornamento del Mtr-2

Conteggio costi della raccolta ed incassi



$AR_{SC_{si,a}}$

Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*

$CRD_{SC_{si,a}}$

Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi

Delega Anci Conai

Fac-simile di delega (da riportare su carta intestata del soggetto delegante¹) approvato dal Comitato di verifica Anci-Conai il 00/00/2014

Le deleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.

Spett.le _____²

E p.c. Spett.le³

Luogo, data

Oggetto: Delega per sottoscrizione Convenzione con il Consorzio di Filiera _____ in conformità all'Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto in data __/__/____ ed ai suoi allegati tecnici.

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente delega nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio di Filiera e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunciarVi la revoca della presente delega

ALLEGATO F SUBDELEGA

Facsimile subdelega

Da compilarsi da parte del soggetto delegante su carta intestata¹


Le subdeleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.

*Il delegante sarà il soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a prescindere dalla forma di gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società in house).
2 Il subdelegato dovrà essere in possesso dei requisiti indicati nell'Allegato Tecnico Imballaggi in Plastica e nella Convenzione Locale Tipo*

Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente subdelega, in particolare anche nell'ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio di Filiera e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l'omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente subdelega mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento.

Vi rammentiamo che l'esercizio di tale facoltà di revoca comporterà la risoluzione *ex art. 1353 c.c.* della Convenzione da Voi sottoscritta in forza della presente subdelega.

Calcolo Eta: default option



Calcolo Eta: default option

- Calcolo automatico del *tool* della componente $CRD_{SC_{si}}$, con una maggiorazione rispetto al valore di riferimento crescente in relazione al peggioramento delle *performance* ambientali della gestione
- Introduzione di una penalizzazione determinata in funzione del coefficiente γ_1 riportato nei PEF e della percentuale di raccolta differenziata

$$CRD_{SC_{si}} = (1 + k) * \frac{QRD_{SC_{si}}}{QRD} * CRD$$

Dove:

$$k = \min\left(2 * \frac{|\gamma_1|}{10}; \frac{1}{\%RD} * \frac{|\gamma_1|}{10}\right)$$

Introduzione di un **cap** al valore di k per evitare effetti eccessivamente penalizzanti nei contesti con modeste percentuali di RD

$$\%RD_a \leq 50\% \rightarrow k = 2 * \frac{|\gamma_1|}{10}$$

In tale ipotesi la penalizzazione non supererebbe l'8% del $CRD_{SC_{si}}$

Nell'ambito della modulazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, il coefficiente $\gamma_{1,a}$ è valorizzato dall'ETC sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, nell'ambito dell'intervallo $(-0.2,0]$, in caso di valutazione soddisfacente e nell'ambito dell'intervallo $[-0.4,-0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente



L'indicatore H_a non ha effetti per il biennio 2024-25 nella determinazione del PEF

Monitoraggio del progressivo miglioramento del grado di copertura dei costi della raccolta differenziata tramite l'introduzione dell'indicatore H_a

$$H_a = \frac{AR_{SC_{si,a}}^{AGG}}{CRD_{SC_{si,a}}^{AGG}}$$

.....> Ricavi riconosciuti ai rifiuti da imballaggio
.....> Costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale



Nella relazione di accompagnamento compare il «Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata»
 L'ETC argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
H_a	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

In esito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} , sono determinati gli obiettivi annuali sulla base del posizionamento in una delle classi

A partire dall'annualità 2026, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di miglioramento assegnati nel 2024 e 2025, sarà valorizzata una **componente incentivante di costo operativo, finalizzata a promuovere la valorizzazione dei materiali derivanti dai rifiuti urbani**, determinata in misura proporzionale alla distanza dall'obiettivo di miglioramento

Inquadramento generale contratto e bando

Schema tipo di contratto di servizio Deliberazione 385/2023/R/RIF

- Definizione di contenuti minimi essenziali richiesti dalla normativa vigente
- Rinvio al bando tipo per alcuni profili relativi ai criteri di determinazione del corrispettivo
- Eterointegrazione dei contratti in essere in forza del potere riconosciuto all'Autorità dalla l. 481/95

Obiettivo: definizione di contenuti minimi, volti a **garantire maggiore uniformità degli atti che disciplinano le procedure per l'affidamento della gestione integrata** dei rifiuti urbani al fine di **promuovere la concorrenza e migliorare la qualità e l'efficienza assicurando il necessario sviluppo degli investimenti e dell'innovazione** in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini

Art. 203, commi 1-2 TUA e articoli 7 comma 2 e 24, comma 2, d.lgs. 201/22

Schema tipo di bando di gara Documento per la consultazione 514/2023/R/RIF

- Illustrazione degli elementi di inquadramento generale che l'Autorità intende seguire per la definizione dello schema tipo di bando di gara
- Le proposte si concentrano sugli elementi del bando di gara in grado di riflettere le peculiarità economiche, tecniche e industriali del servizio di gestione dei rifiuti (es. importo a base di gara, criteri di aggiudicazione offerte)

Art. 7, comma 2 e Art. 15, d.lgs. 201/22
Deliberazione 50/2023/R/RIF

Contratto di servizi

- **DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023
385/2023/R/RIF
SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA
REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FRA ENTI AFFIDANTI E
GESTORI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI**

I contratti di servizio in essere devono essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;**(ndr 30 luglio 2024)**

Eterointegrazione del contratto in essere con le disposizioni Arera

12.2. L'applicazione eteronoma del c.d. MTR anche per i rapporti contrattuali in corso di esecuzione, mediante la sostituzione automatica delle clausole non conformi alla regolazione vigente, non può essere condizionata dall'approvazione dello schema-tipo dei contratti di servizio, giacché quest'ultimo è il precipitato di un obbligo normativo già vigente, assegnato all'Autorità dall'art. 1, comma 527, lettera e), della legge n. 205/2017 e funzionale alla definizione di formule di contenuto minimo inderogabile, nonché alla razionalizzazione dei contenuti negoziali, anche al fine di agevolarne il controllo e l'aggiornamento.

12.3. Nella stessa delibera n. 385/2023, peraltro, si sottolinea che *“la prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17”*.

Publicato il 08/04/2024

N. 00485/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2023 REG.RIC.



R E P U B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Oggetto e finalità	4
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	5
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato	5
Articolo 5 Durata dell'affidamento	6
TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	7
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale	7
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	7
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	7
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	8
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	9
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	9
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	10
TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	10
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	10
TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	11
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente	11
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore	11
TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	12
Articolo 16 Obblighi del Gestore	12
Articolo 17 Programma di controlli	13
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	13
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	14
Articolo 19 Penali	14
Articolo 20 Sanzioni	14
Articolo 21 Condizioni di risoluzione	14
TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO	15
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	15
Articolo 23 Trattamento del personale	16
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI	16
Articolo 24 Garanzie	16
Articolo 25 Assicurazioni	17
Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	17
Articolo 27 Allegati	18

PRINCIPALI EVIDENZE

- Coordinamento tra la **regolazione tariffaria applicabile** e le **clausole contrattuali** contenute nello schema tipo (con particolare riferimento ad estensione della durata dell'affidamento ed istanza di equilibrio economico finanziario)
- Contenuti **minimi** essenziali obbligatoriamente **richiesti dalla normativa vigente** in ordine allo schema di contratto di servizio e **autonomia contrattuale** delle Parti nello statuire contenuti ulteriori in ragione dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio
- Estensione, in accoglimento delle osservazioni prodotte in consultazione, delle tempistiche di adeguamento e trasmissione all'Autorità: nell'ambito della trasmissione delle **proposte di aggiornamento tariffario biennale per il periodo 2024-2025**

- Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) **«enti competenti»: gli enti cui alla lettera a), nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti** o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative traenti locali previste dall'ordinamento;

Art. 7 Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete

- 1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.**
- 2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.**
- 3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.**
4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Ambito di applicazione, perimetro e durata

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 3)

Il presupposto per l'applicazione dello schema tipo di contratto è l'esistenza di un affidamento da parte dell'Ente territorialmente competente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (ovvero di una o più attività che lo compongono) secondo una delle modalità di gestione stabilite dalla normativa vigente (Cfr. articolo 14 del d.lgs. 201/22) :

- affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica
- affidamento a società mista
- affidamento a società *in house*

Non applicabilità contratto di servizio a meri prestatori d'opera e in generale in tutti i casi in cui il servizio sia gestito dall'ETC in economia → mancanza di alterità soggettiva tra affidante e affidatario

PERIMETRO (ART. 4)

- In coerenza con perimetro definito da MTR-2
- **Indicazione delle variazioni del perimetro:** con evidenza della valorizzazione economica delle medesime
- **Attività esterne:** definite all'articolo 1, comma 1.1, del MTR-2, con separata evidenza in apposita sezione del contratto

DURATA (ART. 5)

- **Commisurata** al tempo necessario per il recupero degli investimenti, facendo riferimento alle vite utili regolatorie, ferma restando la disciplina di settore
- **Può essere estesa entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente** (ad es. per nuove ingenti necessità di investimento o ritardi nelle procedure di affidamento), nei limiti previsti dalle norme vigenti

Corrispettivo: Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente. [INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITÀ CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO]

Aggiornamento del corrispettivo: L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Piano Economico Finanziario di Affidamento (artt. 8-9)

Modalità di compilazione

- **Redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/22**, per gli **affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste, per l'intero periodo di durata dell'affidamento** (riporta - con cadenza annuale - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa);
- Si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario e dovrà comprendere almeno i seguenti elementi:
 - **Programma degli interventi e piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;**
 - Specifica dei **beni**, delle **strutture** e dei **servizi disponibili** per l'effettuazione del Servizio affidato nonché il ricorso eventuale **all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;**
 - **Risorse finanziarie** necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono
 - **Sviluppato a partire dalla valorizzazione dei costi e dei ricavi riconosciuti al gestore** degli specifici servizi e attività oggetto di affidamento **nel periodo di riferimento della predisposizione tariffaria, reiterandone criteri e valorizzazioni fino al termine dell'affidamento**
 - Collegamento alla sezione "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL" del portale telematico di cui all'articolo 31 del d.lgs. 201/22

Aggiornamento

- **Procedura partecipata tra e gestore ETC** (che valida e adotta lo schema proposto dal primo), nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento
- L'aggiornamento del Piano deve perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati

Piano economico di affidamento

Foglio di calcolo: Entrate tariffarie di riferimento post detrazioni di cui al comma 4.6 delibera 363/2021/R/Rif

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo VARIABILE							
	2024					2025		
	gest1	gest2	gest3	totale Gestori	comune	gest1	gest2	gest3
CRT _a	-	-	-	-	-	-	-	-
CTS _a	-	-	-	-	-	-	-	-
CTR _a	-	-	-	-	-	-	-	-
CRD _a	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{exp,114,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
CQ _{exp,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
COI _{exp,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	n.d.	-	-	-	-
AR _a	-	-	-	-	-	-	-	-
b(AR_a)	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	n.d.	-	-	-	-
ω _a	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
b(1+ω _a)	-	-	-	n.d.	-	-	-	-
AR _{sc,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
b(1+ω_a)AR_{sc,a}	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota residua relativa a RCND _{TV}								
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TV}								
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento COS _{exp,TV}								
Scostamento COV _{exp,TV}								
Recupero COI _{exp,TV} (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CQ _{exp,TV} (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO _{exp,114,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (n-2) conseguente								

IN_RCwacc&slc IN_CTS_CTR_RC IN_COexp-RC-T IN_Detr 4.6 del_363 IN_Rimd IN_Calcolo H CK_24-25 CK_RD T_ante_detr.4.6 T_post_detr.4.6 PEF Tab ... + : ◀ ▶

Mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (artt. 10-12)

➤ **Istanza di riequilibrio:** qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze **straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria** tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, **il gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio contenente:**

- l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario
- la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari
- la proposta delle misure di riequilibrio da adottare
- ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria
- le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento

➤ **Misure di riequilibrio:** una volta esperite le azioni previste dalla regolazione **tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale** delle entrate tariffarie e **nel caso in cui le misure di risanamento attivabili non siano sufficienti a preservare i target stabiliti:**

- revisione degli obiettivi assegnati al gestore, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti
- modifica del perimetro o estensione della durata dell'affidamento, ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto
- eventuali ulteriori misure definite dalle Parti

➤ **Procedura per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio**

- **l'Ente territorialmente competente** decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione
- l'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi

Contratto di servizio – obblighi in materia di qualità e trasparenza

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 13.2 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto delle variazioni programmate relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

[INDICARE LE VARIAZIONI PROGRAMMATE, CON INDICAZIONE DELLE TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DI STANDARD E LIVELLI QUALITATIVI MIGLIORATIVI (O ULTERIORI) OVVERO AL PASSAGGIO IN UNO SCHEMA REGOLATORIO MIGLIORATIVO. IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE LE SUDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

- 13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

[INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI.]

Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente e gestore(14 e 15)

L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Il Gestore è obbligato a:

b) **raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;**

...

d) **trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;**

e) **prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;**

f) **dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;**

l) **rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.**

16.1 Il Gestore predispone con cadenza una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello

Programma ed esecuzione dei controlli (Art 17 e 18)

17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Penali e sanzioni (Art 19 e 20)

Penali Articolo 19

- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, **specifiche penali**, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 Sanzioni

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Schema di contratto di servizi prevede penali per il mancato raggiungimento dei livelli di qualità

Procedura di cessazione e subentro (art. 22)

ETC avvia la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno **dodici mesi** prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, **entro tre mesi** dall'avvenuta cessazione



Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente



Verifica rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante



Ai fini del perfezionamento, ETC, individua con propria deliberazione, il valore di subentro del gestore uscente (obbligo di corresponsione **90 giorni** prima dell'avvio dell'affidamento e sulla base delle informazioni trasmesse dal Gestore uscente);



ETC dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i **sei mesi** antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.



A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti

Casi di inosservanza

- Mancato pagamento del valore di subentro: prosecuzione gestione ordinaria e investimenti improcrastinabili; se perdura inosservanza, sono escusse le garanzie al gestore entrante
- Inosservanza delle previsioni da parte di una delle Parti: applicazione di penali

Trattamento del personale art 23

Articolo 23 *Trattamento del personale*

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- **provvedimenti di regolazione dell'Autorità;**
- **provvedimenti di pianificazione e di programmazione**, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, **è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.**

[INDICARE LE EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI DA RICOMPREDERE IN TALE FATTISPECIE]

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

Schema di bando di gara: Inquadramento generale

Profili di applicabilità dello schema tipo di bando di gara al partenariato pubblico-privato istituzionale

- Nel documento di consultazione si sviluppa l'orientamento di **ricomprendere nell'ambito di applicazione dello schema tipo di bando di gara** non soltanto i casi di affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, ma anche quelli di **affidamento a società mista, limitatamente agli aspetti concernenti la selezione del soggetto privato**

Contenuti dello schema di bando di gara

- **Costituiscono oggetto di regolazione gli elementi che hanno una caratterizzazione più marcatamente settoriale rispetto ai quali è necessario assicurarne la coerenza con le previsioni regolatorie in materia tariffaria e di qualità del servizio**



- *Oggetto della gara*
- *Condizioni di partecipazione*
- *Importo a base di gara*
- *Ambito di affidamento*
- *Criteri di aggiudicazione/valutazione delle offerte*
- *Elementi di trasparenza per la concorrenza*

- **Si rinvia alle pertinenti previsioni: i) del Codice dei contratti pubblici per i contenuti di carattere generale in relazione ai quali le specificità settoriali non sono sufficienti a giustificare disallineamenti rispetto alla disciplina generale; ii) delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi**

Principali contenuti

- Oggetto coerente con quanto previsto dal MTR-2
- Importo a base di gara definito sulla base dei criteri stabiliti dalla regolazione tariffaria rappresentano il riferimento per la determinazione del valore dell'affidamento (valore massimo delle entrate tariffarie come risultanti dal PEFA del gestore uscente adottato dall'ETC)
- Individuazione di requisiti partecipazione volti ad assicurare in coerenza con la regolazione settoriale la selezione di soggetti con capacità economico-finanziaria adeguata al valore dell'affidamento e in possesso dei relativi requisiti tecnici (rispetto degli obblighi previsti dalla regolazione, efficienza ed economicità della gestione ed equilibrio economico finanziario, requisiti tecnici)
- Ambito di affidamento: necessità di coniugare le norme di tutela e di monitoraggio che sostengono forme di razionalizzazione e di accorpamento, da un lato, con i principi fondamentali di apertura dei mercati alla concorrenza

Introduzione di criteri volti a valorizzare sia la componente tecnica sia la componente economica

OFFERTA TECNICA

Criteri coerenti con principi e gli obiettivi derivanti dalla normativa eurounitaria e nazionale in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, preparazione al riutilizzo e/o riciclaggio e riduzione dello smaltimento in discarica

OFFERTA ECONOMICA

Coerenza con le proposte formulate in sede di offerta tecnica (riflessi sia in termini di quantificazione dei coefficienti QL_a e PG_a , sia in termini di eventuale quantificazione di costi operativi incentivanti ($COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$))

Offerta economica

- Alla luce della metodologia tariffaria stabilmente adottata, i riflessi delle valutazioni compiute in sede di offerta tecnica su costi posti a base di gara possono essere di due tipi:

→ **Variazione del valore dei costi riconosciuti** al primo anno di applicazione del metodo, nonché in altre annualità del *PEFA*

→ **Variazione delle condizioni di adeguamento dei costi riconosciuti**


- Tuttavia considerata la struttura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti in cui si riscontra una prevalenza dei costi variabili su quelli fissi, taluni mutamenti di scenario potrebbero vanificare qualsivoglia beneficio conseguito in sede di gara, qualora si presentasse la necessità di adottare misure di riequilibrio economico-finanziario



Pertanto, si ritiene preferibile far riferimento a condizioni di adeguamento dei costi riconosciuti

In tale ottica, l'orientamento è quello di prevedere che i **partecipanti propongano livelli di recupero di produttività, tramite una appropriata quantificazione del parametro X_a (massimizzandolo), tali da garantire il rispetto limite annuale di crescita delle entrate tariffarie comunque a fronte di una valorizzazione dei coefficienti QL_a e PG_a** coerente con i miglioramenti delle condizioni di erogazione del servizio previsti nell'offerta tecnica

Regolazione della qualità: panoramica generale



Sotto il cappello della regolazione della qualità sono disciplinati gli aspetti di trasparenza verso gli utenti (TITR), gli elementi di qualità contrattuale (TQRIF) e tecnica (TQRIF per continuità e sicurezza del servizio e del.389/23 per gli aspetti più tecnici legati alla raccolta e al trattamento).

La regolazione della qualità è coordinata alla regolazione tariffaria, che consente di ancorare gli aspetti qualitativi del servizio ai costi riconosciuti al Gestore, ovvero al quantum pagato dagli utenti.

La cornice dentro la quale si innestano tali dinamiche è il contratto di servizio.

**TESTO UNICO PER LA
REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ
DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(TQRIF)**

Il TQRIF si applica dal
1° gennaio 2023.

Carta della qualità delibera Arera 15/2022

L'Ente territorialmente competente approva per ogni singola gestione un'unica Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a tal fine, in caso di pluralità di gestori dei singoli servizi, l'Ente territorialmente competente integra in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 3 del TITR sul sito *web* del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono,

Deve:

- essere conforme alle disposizioni del presente TQRIF,
- indicare il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori
- contenere, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione
 - degli obblighi di servizio
 - degli indicatori e relativi standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dall'Autorità,
 - degli standard ulteriori o migliorativi previsti dall'Ente territorialmente competente.

Schemi regolatori e prime scadenze

L'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito.

L'Ente territorialmente competente, anche su proposta motivata del gestore, può determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTINUITÀ, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Obblighi di servizio

Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio				
	Schema I	Schema II contrattuale	Schema III tecnica	Schema IV Contrattuale e tecnica
Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all'Articolo 5	SI	SI	SI	SI
Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7	SI	SI	SI	SI
Art 10 e 11. Modalità per la variazione o cessazione del servizio	SI	SI	SI	SI
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18	SI	SI	SI	SI
Art 19 e 22. Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e <i>online</i>	n.a2	SI	SI	SI
Obblighi di servizio telefonico di cui all'Articolo 20 e all'Articolo 22	SI	SI	SI	SI
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)	SI	SI	SI	SI
Art. 29 e 30. Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi	SI	SI	SI	SI
Art 32 Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare	SI	SI	SI	SI
Art 35.1 Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità	SI	SI	SI	SI
Art. 35.2 Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto	SI	SI	SI	SI
Articoli 35.3 e 35.4 Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità	n.a.	n.a.	SI	SI
Art 36 Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto	n.a.	n.a.	n.a.	SI
Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 42.1	SI	SI	SI	SI
Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 43	n.a.	n.a.	n.a.	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Articolo 48	SI	SI	SI	SI

Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani				
	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all'Articolo 8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.1	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui all'Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all'Articolo 14, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all'Articolo 15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%-	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente, di cui all'Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico)	n.a.	Solo registrazione	Solo registrazione	≤ 240 secondi

Standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani

	Schema I	Schema II	Schema III	Schema IV
Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo	n.a.	80%	70%	90%
Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39	n.a.	n.a.	80%	90%
Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all'Articolo 40	n.a.	n.a.	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46	n.a.	n.a.	80%	90%
Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore	n.a.	n.a.	n.a.	85%
Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore	n.a.	70%	80%	90%

Comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, pubblicazione delle informazioni e dei dati forniti

Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati relativi all'anno precedente

Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio

In relazione alle prestazioni soggette a livelli generali di qualità eseguite nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorità e all'Ente territorialmente competente, il gestore è tenuto a comunicare per ogni prestazione:

- a) il numero totale delle richieste di prestazioni ricevute nell'arco dell'anno di riferimento per le quali sia stato rispettato il livello generale di qualità definito nel presente TQRIF;
- b) il numero totale delle richieste di prestazioni per le quali il gestore non abbia rispettato il livello generale di qualità definito nel presente TQRIF, suddividendo le richieste medesime in base alle cause di mancato rispetto
- c) il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni per le quali sia stato rispettato il livello generale definito nel presente TQRIF, sia delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato

Inquadramento normativo e oggetto del provvedimento

L'articolo 14, comma 2, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha integrato l'articolo 202 del decreto legislativo 152/06 come segue:

«1-bis. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce (...) adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti.»



Deliberazione 387/2023/R/RIF

Incrementare la valorizzazione economica dei materiali raccolti considerando il contributo della raccolta differenziata e del parco impiantistico del trattamento

Obblighi di monitoraggio e trasparenza sull'efficienza della RD e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

Introduzione di un primo set di indicatori che consenta di monitorare le rese quantitative e qualitative della **raccolta differenziata** e l'affidabilità e le *performance* dell'infrastruttura esistente con riferimento agli **impianti di trattamento**

Implementazione di una infrastruttura immateriale di dati sulle performance effettive dei gestori della raccolta e trasporto e dei gestori degli impianti di trattamento, per l'individuazione di **standard e obiettivi** da associare agli indicatori

Dati e informazioni dal monitoraggio

Approccio

- **Novità della disciplina per il settore:** introduzione della qualità tecnica e commerciale nel settore dei rifiuti urbani (fase raccolta e trattamento)
- **Carenza di dati disponibili** sulle *performance* dei gestori della raccolta e trasporto e degli impianti di trattamento

APPROCCIO
GRADUALE E
ASIMMETRICO

Obblighi di monitoraggio e trasparenza a partire dal 1 gennaio 2024, attraverso l'introduzione di un *set* di indicatori

Implementazione di un'infrastruttura immateriale di dati sulle *performance* effettive dei gestori, rispetto al *set* di indicatori adottato

Rinvio a successivo provvedimento la definizione degli standard e dei relativi obiettivi di mantenimento/miglioramento dell'efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, **tenendo conto delle situazioni di partenza e del differente livello di sviluppo tecnologico anche nell'ambito della stessa filiera**

Registrazione e comunicazione ad ARERA dei valori degli indicatori

Popolamento dell'infrastruttura immateriale di dati

Definizione di standard e obiettivi di mantenimento/miglioramento a partire dai dati acquisiti

Promuovere la pressione competitiva


Monitoraggio sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani



Sono definiti una decina di indicatori ma solo l'indicatore R1 impatta sul PEF

A) Efficienza e qualità della raccolta differenziata – fase della raccolta

Obiettivo: monitorare l'efficacia e la qualità dell'attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore – che generano ricavi in funzione della qualità del materiale conferito – (A) e della frazione organica (B)



Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

$$Eff_{RD_sc}^a = \frac{Q_{conf_sc}^a}{Q_{RD_sc}^a}$$

rapporto tra la **quantità conferita e ritirata** dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la **quantità raccolta** (esprese in tonnellate)

Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

$$QLT_{RD_sc}^a = \frac{AR_{sc}^{AGG,a}}{AR_{max_sc}^{AGG,a}}$$

rapporto tra i **ricavi riconosciuti** dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i **corrispettivi massimi riconoscibili** da parte dei Consorzi medesimi


è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR_{sc}) e dai proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti (AR), **di cui al comma 2.2 del MTR-2**

ottenuto applicando alla quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi ERP ($Q_{conf_sc,a}$) i corrispettivi più elevati corrispondenti alla migliore fascia di qualità, riconosciuti dai sistemi medesimi



Conteggio costi della raccolta ed incassi

→ Flusso materiale → Flusso monetario



$AR_{SC_{si,a}}$

Ricavi realizzati dal conferimento degli imballaggi ai sistemi di *compliance*

$CRD_{SC_{si,a}}$

Quota dei costi operativi della raccolta differenziata connessi agli imballaggi

CORRISPETTIVO COREPLA PER RACCOLTA al netto dei costi sostenuti da COREPLA per frazione estranea al delegato

CORRISPETTIVO COREPLA PER ATTIVITA' SELEZIONE

COREPLA

Dal 2024...coordinamento con misure di efficienza della raccolta differenziata e degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani introdotte con delibera 387/2023/R/idr

Determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance - livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Valutazione soddisfacente in base al valore del macro-indicatore R1

$$R1 = Efficacia_{Avv_RIC_{RD,sc}} \geq 0,85$$

valore calcolato assumendo: i) $Eff_{RD_sc,a}$ pari alla media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra; ii) $QLT_{RD_sc,a}$ pari a 1

$$Efficacia_{Avv_RIC_{RD,sc,a}} = Eff_{RD_sc,a} \times QLT_{RD_sc,a}$$

coerenza tra le valutazioni sulla **qualità ambientale della gestione della raccolta differenziata** e gli effettivi risultati della gestione in termini di **valorizzazione dei materiali derivanti dalla medesima raccolta**

Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

rapporto tra la quantità conferita e ritirata dalle piattaforme o dagli impianti di trattamento gestiti dai sistemi collettivi di *compliance* o da operatori di mercato diversi dai suddetti sistemi, e la quantità raccolta (espresse in tonnellate)

Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

rapporto tra i ricavi riconosciuti dai Consorzi di filiera o da altri soggetti rispetto a quelli che si realizzerebbero applicando i corrispettivi massimi riconoscibili da parte dei Consorzi medesimi

Calcolo indicatore R1: Efficienza e Qualità della RD

A quali filiere di imballaggi si applica:

- Plastica
- Carta
- Vetro
- Alluminio
- Acciaio



incluse frazioni merceologiche simili quando previste dagli accordi

- imballaggi in bioplastica (Biorepack)

Non si applica al legno (non è stato raggiunto l'accordo) e nemmeno agli altri sistemi di compliance (RAEE, olii, pile e accumulatori)

Calcolo corrispettivo massimo (denominatore Qualità)

Come calcolare il corrispettivo massimo ottenibile dai sistemi di compliance? $AR_{max_sc}^{AGG,a}$

Sommatoria dei corrispettivi massimi di ciascuna filiera moltiplicata per le quantità conferite/ritirate nell'anno

Riferimenti:

<https://www.anci.it/wp-content/uploads/XI-Rapporto-ANCI-CONAI-2021.pdf>

<https://www.anci.it/wp-content/uploads/Comunicazione-revisione-corrispettivi-2023.pdf>

Filiere Imballaggi in: acciaio-alluminio-bioplastica



Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI RICREA

Acciaio – Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in acciaio ¹		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
frazioni estranee	€/ton	€/ton
Fino al 4%	138,02	148,18
Dal 4% al 10%	128,79	139,43
Dal 10% al 16%	96,18	99,79
Dal 16% al 22%	61,36	66,33

Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI CiAI

Alluminio – Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
frazioni estranee	€/ton	€/ton
A+	419,31	453,27
A	404,99	437,79
B	269,99	291,86
C	135,00	145,94

Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI BIOREPACK

Bioplastica – Raccolta differenziata rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
MNC	€/ton	€/ton
Inferiore al 5%	129,41	139,89
Dal 5% al 10%	114,13	123,37
Dal 10% al 15%	107,00	115,67
Fino al 20%	64,20	69,40

Fasce di qualità Ricrea

Fascia di qualità	Frazioni estranee
Eccellenza	fino al 4%
1	oltre il 4% e fino al 10%
2	oltre il 10% e fino al 16%
3	oltre il 16% e fino al 22%

Fasce di qualità per imballaggi in alluminio derivanti da raccolta plastica-metalli

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO DA SISTEMA DI RACCOLTA PLASTICA/METALLI	
Fascia Qualitativa	Frazioni Estranee
A+	fino al 3%
A	oltre il 3% e fino al 6%
B	oltre il 6% e fino al 10%
C	oltre il 10% e fino al 15%

Fasce di qualità per imballaggi in alluminio derivanti da raccolta vetro-metalli

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO DA SISTEMA DI RACCOLTA VETRO/METALLI	
Fascia Qualitativa	Frazioni Estranee
A+	fino al 3%
A	oltre il 3% e fino al 8%
B	oltre l'8% e fino al 13%
C	oltre il 13% e fino al 18%

Fascia Qualitativa	Frazioni di MNC (%)
A	0 - < 5%
B	> 5% - ≤ 10%
C	> 10% - ≤ 15%
D	> 15% - ≤ 20%

Filiere Imballaggi Cellulosici (selettiva)

Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI COMIECO

Carta – Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone ²		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
	€/ton	€/ton
1° Fascia	121,66	132,85
2° Fascia	91,25	99,64
3° Fascia	60,83	66,43
4° Fascia – cat. A	48,66	53,14
4° Fascia – cat. B	30,42	33,21
4° Fascia – cat. C	18,25	19,93

Fasce di qualità ed entità del corrispettivo riconosciuto per gli imballaggi da raccolta selettiva in Convenzione IN

RACCOLTA SELETTIVA			
Fasce qualitative	Limiti	% corrispettivo riconosciuto	note
1° Fascia	f.e. ≤ 1,5%	100% *	in assenza di analisi qualità, il rifiuto è classificato in fascia 1 oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 1,5% a carico del convenzionato ** corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%
2° Fascia	1,5% < f.e. ≤ 4%	75% *	
3° Fascia	f.e. > 4%	50% *	
4° Fascia			f.e. + f.m.s. > 10%
4° Fascia - cat. A	f.e. < 1,5%	40%	l'impianto è obbligato a non accettare in convenzione tutti i carichi con f.e. > 15%
4° Fascia - cat. B	1,5% < f.e. ≤ 4%	25%	
4° Fascia - cat. C	4% < f.e. ≤ 10%	15%	
4° Fascia - cat. D	f.e. > 10%	0%	

* Corrispettivo riconosciuto solo se (f.e. + f.m.s.) ≤ 10%

** Gli oneri per la gestione delle frazioni estranee (costo per trasporto e smaltimento delle f.e.) sono riconosciuti all'impianto sulla base delle risultanze delle analisi di cui al presente documento secondo accordi a livello locale tra il convenzionato e l'impianto.

Filiere Imballaggi Cellulosici (Congiunta)

Carta – Raccolta congiunta rifiuti di imballaggio in carta e cartone ³		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
	€/ton	€/ton
1° Fascia	51,10	58,45
2° Fascia	38,32	43,84
3° Fascia	25,55	29,23

Fasce di qualità ed entità del corrispettivo riconosciuto per gli imballaggi da raccolta congiunta in Convenzione IN

RACCOLTA CONGIUNTA			
Fasce qualitative	Limiti	% corrispettivo riconosciuto alla quota imballaggio *	note
1° Fascia	f.e. ≤ 3%	100%	in assenza di analisi qualità, il rifiuto è classificato in fascia 1
2° Fascia	3% < f.e. ≤ 6%	75%	oneri per la gestione delle f.e. eccedenti il 3% a carico del convenzionato **
3° Fascia	6% < f.e. ≤ 10%	50%	
4° Fascia	f.e. > 10%	0%	l'impianto è obbligato a non accettare in convenzione tutti i carichi con f.e. > 15%

Filiere Imballaggi in Plastica

Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI COREPLA

Rifiuti di imballaggi in Plastica – Flussi		
	Anno 2022	Anno 2023
	€/ton	€/ton
Flusso A	317,62	343,35
Flusso B	83,85	90,64
Flusso C	413,01	446,46
Flusso D	309,24	334,29
Flusso RPET	429,53	464,32

FLUSSO	TIPOLOGIA
A	Conferimento monomateriale di provenienza urbana
B	Conferimento monomateriale di provenienza non domestica comunque conferita al servizio pubblico, con significativa presenza di traccianti ù
C	Conferimento monomateriale di provenienza urbana da raccolta dedicata finalizzata al conferimento dei soli CPL in uno o più polimeri
D	Conferimento multimateriale di provenienza urbana, che può essere costituito alternativamente da: - imballaggi in plastica e imballaggi in acciaio e/o in alluminio comprensivi di eventuali frazioni merceologiche similari (fms); - imballaggi in plastica, imballaggi in acciaio e/o in alluminio comprensivi di eventuali frazioni merceologiche similari (fms) e cartoni per bevande

NB vanno considerati anche i corrispettivi CORIPET

Filiere Imballaggi in Vetro

Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI COREVE

Vetro – Raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica ⁴		
Fascia di qualità	Anno 2022	Anno 2023
	€/ton	€/ton
A	66,38	78,38
B	61,07	71,95
C	57,19	67,63
D	44,73	52,62
E	6,20	3,50

Fascia Qualitativa	FRAZIONE FINE (% in peso)	IMPURITA' TOTALI (% in peso)	INFUSIBILI (% in peso)
A	Franchigia ≤15%. Se sottovaglio >15% e ≤20% in peso, il corrispettivo si riduce del 30%.	≤ 1	≤ 0,3
B	Per sottovaglio >20% e ≤25%, il corrispettivo si riduce del 60%.	≤ 2	≤ 0,4
C	Oltre il 25% e fino al 45%, in peso, il materiale è ritirato senza corrispettivo e sono addebitati i costi di trasporto e smaltimento della quota eccedente il limite del 25%.	≤ 3	≤ 0,5
D	Oltre il 45% il materiale è non conforme e non viene ritirato.	≤ 4	≤ 0,8
E		≤ 6,5	≤ 1,5

B) Efficienza e qualità della raccolta differenziata delle frazioni organica – fase della raccolta

Avvio a riciclaggio della frazione organica: rilevare le eventuali perdite di materiale tra la fase di raccolta e quella di avvio agli impianti di trattamento

$$Avv_ric_{RD_FO}^a = \frac{Q_{avv_ric}_{RD_FO}^a}{Q_{RD_FO}^a}$$

rapporto tra la **quantità avviata** agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, e la **quantità raccolta** (espresse in tonnellate)

Qualità della raccolta differenziata della frazione organica: misurare la qualità di tale frazione avviata all'impianto

$$QLT_{RD_FO}^a = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \%FNAR_{i,j}^a}{n^a}$$

determinata sulla base delle frazioni non ammesse al riciclo (FNAR), come rilevate dalle analisi merceologiche effettuate sul materiale conferito presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti

Gestore dell'impianto

in sede di fatturazione

Gestore della raccolta e trasporto

Ambito tariffario

Semplificazione

sono i materiali anche generati a seguito di una selezione da un determinato flusso primario .. [che] non sono più funzionali al successivo riciclo. Per gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, ivi inclusi quelli misti, tali frazioni sono definite anche come materiale non compatibile (MNC).

Ambito di applicazione – impianti di trattamento

Intervento focalizzato in via prioritaria - secondo l'approccio asimmetrico e graduale adottato - su:

- gli impianti di trattamento che, nell'ambito della filiera di riciclo, consentono una valutazione più accurata e immediata degli elementi necessari a verificare le *performance* della gestione della raccolta differenziata congiuntamente con quelle delle infrastrutture per il recupero di materia (impianti di trattamento della FORSU)
- gli impianti di incenerimento (con e senza recupero di energia)
- le discariche
- gli impianti di trattamento meccanico/meccanico biologico

Indicatori diversificati
in relazione alla
tipologia di impianto

Categorie di
Indicatori

Efficienza nella gestione degli scarti

Incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e relative modalità di gestione

Continuità del servizio

Affidabilità del sistema infrastrutturale (numero e durata delle interruzioni)

Qualità commerciale della filiera

Modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore (reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione)

Gestore impianto compostaggio /digestione anaerobica - Gestore impianto di incenerimento

Gestore impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico
Gestore discarica

MTR-2

Quantificazione del fattore *ka* (nell'ambito della determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi) **anche alla luce delle evidenze desumibili dall'attività di monitoraggio**

Impianti di trattamento: efficienza nella gestione degli scarti

Monitoraggio della percentuale di scarti prodotti e delle relative modalità di gestione, al fine di:

- individuare quegli impianti che pur in presenza di soddisfacenti valori di efficienza, in termini di avvio a recupero di materia e/o energia, generano tuttavia scarti maggiori
- valutare quanto la disponibilità impiantistica a livello locale condizioni l'efficienza di gestione degli scarti, laddove lo smaltimento, pur rappresentando la peggiore opzione ambientale rispetto alla gerarchia dei rifiuti, risulti come l'unica scelta praticabile

Incidenza degli scarti

$$Inc_{scarti}^a = \frac{Q_{scarti\ totali}^a}{Q_{trattata}^a}$$

Rapporto tra la quantità di scarti complessivamente generati dal trattamento dei rifiuti urbani e la quantità di rifiuti urbani complessivamente trattata nell'impianto (esprese in tonnellate)

Efficienza di gestione degli scarti

$$Eff_{gestione\ scarti}^a = \frac{Q_{scarti\ avv\ rec\ mat}^a + Q_{scarti\ avv\ rec\ energia}^a}{Q_{scarti\ totali}^a}$$

Rapporto tra la quantità di scarti avviata a recupero di materia e di energia e la quantità di scarti complessivamente generati dall'impianto di trattamento (esprese in tonnellate)

Impianti di trattamento: continuità del servizio

- Monitoraggio dell'affidabilità del sistema infrastrutturale esistente per gli impianti di trattamento oggetto del provvedimento, attraverso la rilevazione del numero e della durata delle interruzioni con e senza preavviso. Definizione del tempo di preavviso in ragione della residua disponibilità degli impianti di trattamento a livello locale, al fine di consentire all'utente conferitore un tempo congruo per la riorganizzazione dei flussi

$$\text{Numero}_{interruzioni}^a = \sum \text{Interruzioni}_{cp}^a + \sum \text{Interruzioni}_{sp}^a$$

$$\text{Durata}_{interruzioni}^a = \sum_{i=1}^n t_i^a$$

Calcolati
congiuntamente per le interruzioni
con e senza preavviso

Tempo di preavviso



Tempo intercorrente tra il preavviso, comunicato agli utenti conferitori, e l'inizio dell'interruzione

Indicazione delle cause di forza maggiore intese come atti di autorità pubblica (esclusi i casi riconducibili a cattive condotte del gestore), eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi, indisponibilità dell'impianto a valle

Qualità commerciale (rapporti tra utente conferitore e gestore impianto)

- Monitoraggio delle modalità di gestione del rapporto con l'utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione

$$\text{Tempo medio risp}_{Reclami}^a = \frac{\sum_{i=1}^n t_{Reclami,i}^a}{n^a}$$

$$\text{Tempo medio risp}_{Rich_info}^a = \frac{\sum_{i=1}^n t_{Rich_info,i}^a}{n^a}$$

$$\text{Tempo medio risp}_{Rich_fatt}^a = \frac{\sum_{i=1}^n t_{Rich_fatt,i}^a}{n^a}$$

Critero prudenziale di classificazione: reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire la tipologia della richiesta

Obblighi di trasparenza, registrazione e comunicazione

- Pubblicazione contenuti informativi minimi sul sito web dei gestori impianti (recapiti telefonici e posta elettronica, orari di apertura impianto, interventi non programmati che comportano un'interruzione del servizio, interventi di modifica del quadro regolatorio, performance effettivamente conseguite dall'impianto, condizioni economiche di accesso all'impianto di trattamento)
- Comunicazione annuale dei dati all'Autorità da parte dell'Ente territorialmente competente (tramite gestore della raccolta e trasporto) e dei gestori degli impianti trattamento
- Obblighi di registrazione in capo al gestore della raccolta e trasporto (per ambito tariffario) e del gestore dell'impianto di trattamento (per impianto)

Articolo 2 Ambito di applicazione

- 2.1 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento:
 - a) il gestore della raccolta e trasporto
 - b) indipendentemente dalla classificazione che assumono gli impianti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al Titolo VI del MTR-2:
 - **il gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica**, ivi incluso quello misto, per l'indicatore di cui all'Articolo 7 del Titolo II, nonché per le prestazioni inerenti all'efficienza di gestione degli scarti di cui al Titolo III, alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
 - **il gestore dell'impianto di incenerimento con o senza recupero di energia** per le prestazioni inerenti all'efficienza di gestione degli scarti di cui al Titolo III, alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
 - **il gestore dell'impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico** per le prestazioni inerenti alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI;
 - **il gestore della discarica** per le prestazioni inerenti alla continuità del servizio di trattamento di cui al Titolo IV, alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V e agli obblighi in materia di trasparenza di cui al Titolo VI.
- 2.2 **Al gestore integrato - per gli impianti di trattamento presso cui riceve solo rifiuti provenienti dagli ambiti tariffari dove svolge almeno una delle attività a monte – non si applicano le disposizioni inerenti alla qualità commerciale della filiera di cui al Titolo V.** Relativamente agli obblighi di trasparenza di cui al Titolo VI, il gestore integrato è comunque tenuto a pubblicare sul proprio sito internet almeno le informazioni di cui al comma 21.1, lettere b) ed e).
- 2.3 Per una rappresentazione sintetica degli obblighi di cui al comma 2.1 si rimanda alla Tabella 1 dell'Appendice al presente provvedimento.

Applicazione degli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

APPENDICE I

Applicazione degli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani

	Efficienza e qualità della raccolta differenziata (Titolo II)	Efficienza di gestione degli scarti (Titolo III)	Continuità del servizio di trattamento (Titolo IV)	Qualità commerciale della filiera (Titolo V)	Obblighi di trasparenza (Titolo VI)
Gestore della raccolta e trasporto	Da applicare				
Gestore dell'impianto di compostaggio/digestione anaerobica, ivi incluso quello misto	Da applicare Articolo 7	Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di incenerimento con e senza recupero di energia		Da applicare	Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore dell'impianto di trattamento meccanico/meccanico biologico			Da applicare	Da applicare	Da applicare
Gestore della discarica			Da applicare	Da applicare	Da applicare



Perequazione

Delibera 386/2023

Perequazione
nei rifiuti urbani



Eventi eccezionali
e calamitosi

Delibera: Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (3 art.)

Allegato A: Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani (6 art.)

Perequazione nei rifiuti urbani: decorrenza

A decorre **dall'1 gennaio 2024** si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani...con l'introduzione di componenti perequative espresse in **euro/utenza** in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

«utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, soggetta a tariffazione a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

«utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

Delibera 386/2023/R/RIF: perequazione nei rifiuti urbani

Introduce il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare (attuazione delle competenze attribuite dalla legge 60/22, «Salvamare»)

Istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute a utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani a seguito di provvedimenti normativi per eventi eccezionali e calamitosi (i.e. decreto-legge 61/23, evento maggio 2023, Emilia Romagna)

Nuove componenti perequative unitarie che si applicano a partire dal 2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva

- Componente perequativa unitaria **UR_{1,a} pari a 0,10 euro/utenza** per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti
- Componente perequativa unitaria **UR_{2,a} pari a 1,50 euro/utenza** per la copertura delle agevolazioni riconosciute per di eventi eccezionali e calamitosi



Le componenti perequative **non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento** dei gestori per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Istituzione dei Conti presso CSEA

Istituiti presso Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA:

- il **Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti**, anche denominato **Conto UR₁**, alimentato dalla componente perequativa UR_{1,a}
- il **Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**, anche denominato **Conto UR₂**, alimentato dalla componente perequativa UR_{2,a}

Aggiornamento delle componenti

- **entro il 30 settembre di ciascun anno**, a decorrere **dal 2025**, CSEA trasmette all'Autorità un **rapporto dettagliato della gestione dei Conti** da essa gestiti, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti delle corrispondenti componenti perequative
- sulla base di tale rapporto, l'**Autorità valuta annualmente la necessità di aggiornare le componenti perequative** in relazione al fabbisogno dei Conti

Meccanismo perequativo «Salvamar»

Il meccanismo perequativo fornisce copertura dei **costi di gestione relativi ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti (RAP/RVR)** - anche attraverso campagne di pulizia - in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; i rifiuti sono qualificabili come tali ove rispondano ai requisiti, sia soggettivi (soggetti organizzatori e soggetti promotori) che oggettivi (modalità di svolgimento delle campagne di pulizia) previsti dalla normativa vigente (in particolare **legge 60/22**)



Costi di gestione: costi finalizzati alla **chiusura del ciclo dei rifiuti** sostenuti dagli operatori incaricati della gestione medesima, **a valle del loro conferimento presso le strutture di raccolta** previste dalla normativa vigente, **al netto di eventuali ricavi** per la valorizzazione dei materiali, al fine di promuovere, laddove possibile, l'avvio a riciclaggio dei medesimi, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti, nonché al netto di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa dei produttori



L'istanza è facoltativa ed è finalizzata al riconoscimento di costi, ove presenti e verificabili. A tal fine la determinazione del costo $C_{SM,a}$ avviene tramite il ricorso alla contabilità separata, oppure, in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità, tenendo conto dei quantitativi raccolti relativi esclusivamente a RAP/RVR

Aggiornamento della componente: la delibera prevede una revisione in funzione dei quantitativi che saranno effettivamente raccolti dato l'elevato grado di indeterminazione ad oggi, nonché tenendo conto della progressiva partecipazione dei soggetti coinvolti

Istanza per il riconoscimento dei costi di gestione RAP/RVR

entro il 31 ottobre dell'anno «a»: i **gestori** che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono o i **soggetti che gestiscono impianti portuali di raccolta** possono presentare istanza di riconoscimento dell'importo $C_{SM,a}$ relativo ai **costi sostenuti nell'anno «a-1»**



I **gestori** si relazionano con l'**ETC/EGATO**, che entro il **30 novembre dell'anno «a»** valida e trasmette l'importo CSM,a validato al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti (**GTRU**), interfaccia unica con CSEA

Il **soggetto che gestisce l'impianto portuale di raccolta (non gestore)** si relaziona con l'**Autorità di sistema portuale (AdSP)** per l'asseverazione dell'importo $C_{SM,a}$ e l'individuazione del soggetto tenuto ai rapporti con CSEA

entro il 31 gennaio dell'anno «a+1»: il GTRU e il soggetto individuato dall'AdSP **comunicano a CSEA** i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi

entro il 15 marzo (31 maggio) dell'anno "a+1" il gestore GTRU versa (riceve) l'importo $IUR_{1,a}^{net}$ se positivo (negativo)


entro il 31 maggio dell'anno "a+1" il soggetto individuato dall'AdSP riceve l'importo CSM,a

entro il 30 giugno dell'anno «a+1» il GTRU e il soggetto individuato dall'AdSP, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, versano gli importi $C_{SM,a}$ spettanti ai gestori e ai soggetti che gestiscono impianti portuali di raccolta che hanno presentato istanza di riconoscimento

Condizionalità per il riconoscimento dei costi da parte di CSEA


- **iscrizione dei beneficiari alle anagrafiche dell’Autorità e della CSEA e rispetto delle disposizioni specifiche** indicate per i meccanismi perequativi
- **regolarità del gestore nei versamenti a CSEA dei contributi** a favore del sistema ove di competenza; in caso contrario, sono sospese tutte le erogazioni a favore del gestore inadempiente fino alla regolarizzazione della posizione debitoria e sono esclusi incrementi dei corrispettivi all’utenza e adeguamenti degli stessi all’inflazione
- rispetto delle seguenti condizioni:
 - i gestori e i soggetti che gestiscono l’impianto portuale di raccolta tengono **separata evidenza dei costi sostenuti** per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; tutti i soggetti, incluse le Autorità di sistema portuale e gli eventuali soggetti da lei individuati, **conservano** altresì in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni inerenti alle componenti perequative, per un periodo non inferiore a **cinque anni civili successivi a quello del versamento (rimborso) a (da) CSEA**

Meccanismi perequativi: schema dei flussi economici e documentali



Il gestore riceve il corrispettivo del servizio dell'anno a-1 entro il 30 giugno dell'anno a+1

Trasparenza documentale (TITR)



comma 6.1 del Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione rifiuti (TITR), lettera g-bis):
“relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l’indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite”

Anagrafica operatori e anagrafica territoriale rifiuti: finalità e utilità

Perequazione
«Salvamare» (UR1)

1

Delibera
386/2023/R/RIF

2

Perequazione «Eventi
eccezionali e
calamitosi» (UR2)

Delibera
386/2023/R/RIF

3

Perequazione
«Gerarchia dei rifiuti»

MTR-2,
dco 611/2022/R/RIF

4

Perequazione
«Bonus sociale
rifiuti»

DL 124/2019

- L'acquisizione e l'aggiornamento delle informazioni fondamentali di **natura anagrafica** dei soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, inclusi eventuali dettagli sulle **articolazioni territoriali e impiantistiche** delle attività svolte, sono necessarie per alimentare, attraverso opportuni supporti informatici, elenchi dei soggetti operanti, funzionali **sia all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità, sia alla massima trasparenza dei settori regolati**
- L'Anagrafica degli esercenti dei servizi regolati (**Anagrafica Operatori - AO**) si è rivelata uno **strumento efficace per l'esercizio delle funzioni** intestate all'Autorità nel quadro della legge 481/95, nonché uno strumento di **semplificazione dell'azione amministrativa tramite la smaterializzazione dei flussi informativi** con gli operatori e la creazione di un unico punto di accesso ai servizi on-line e alle raccolte dati dell'Autorità
- L'affiancamento dell'AO con l'Anagrafica Territoriale (**ATRIF**) - che collega ambito tariffario e comune con ETC/gestore - rappresenta la struttura immateriale di dati funzionale all'implementazione dei meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani; permette infatti di identificare i **gestori responsabili dei rapporti con CSEA** per i sistemi perequativi (gestore tariffe e rapporti con gli utenti), nonché i **comuni serviti nell'ambito tariffario** per il meccanismo relativo ai bonus sociali

Riferimenti

➤ **Delibera 102/2022/R/COM**

Disposizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Testo integrato anagrafica operatori (TIAO)

➤ **Delibera 263/2023/E/RIF**

Obblighi di comunicazione per l'implementazione dell'anagrafica territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche ai fini dell'applicazione del bonus sociale rifiuti per gli utenti domestici economicamente svantaggiati e dei sistemi perequativi nel settore dei rifiuti urbani

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.
Dall'estero è possibile chiamare il numero 0200620795

- Per accedere all'ATRIF è necessario essersi preventivamente registrati all'Anagrafica Operatori dell'Autorità



www.arera.it/it/anagrafica.htm

Possono accedere all'ATRIF:

- gli ETC che si sono dichiarati in Anagrafica Operatori come:
 - Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) (settore rifiuti), ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
 - Ente territorialmente competente che, laddove l'Ente di governo dell'Ambito non sia costituito ed operativo, è la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente
- i soggetti Gestori che, sempre in Anagrafica Operatori, hanno dichiarato di svolgere almeno una delle seguenti attività: Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, Spazzamento e lavaggio delle strade, Gestione tariffe e rapporto con gli utenti



www.arera.it/it/operatori/atrif.htm



-

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Francesco Iacotucci

Consulente struttura tecnica Anci Conai, Consulente Ifel, componente cdv Anci-Conai

f.iacotucci@gmail.com

strutturatecnica@anci.it

